

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg.

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente"

(b.u. 30 gennaio 1990, n. 5, suppl. ord. n. 1)

Art. 1

Abbreviazioni e definizioni

1. Nel presente regolamento sono adottate le seguenti abbreviazioni:

- legge provinciale: legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28;
- legge statale: legge 8 luglio 1986, n. 349;
- D.P.C.M. 377/88: decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, pubblicato nella Gazzetta ufficiale serie generale n. 204 del 31 agosto 1988;
- D.P.C.M. 27 dicembre 1988: decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta ufficiale serie generale n. 4 del 5 gennaio 1989;
- comitato: comitato provinciale per l'ambiente;
- agenzia: agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente;
- VIA: valutazione dell'impatto ambientale.

2. Ai fini del VIA si osservano l'individuazione e la definizione delle componenti e dei fattori ambientali di cui all'allegato I del D.P.C.M. 27 dicembre 1988.

3. Per progetto esecutivo si intende un elaborato, completo di ogni atto e documentazione generale e particolare, idoneo a consentire l'esecuzione dei lavori. Di regola il progetto esecutivo è costituito da:

- a) relazione tecnico-illustrativa;
- b) rappresentazioni grafiche (planimetrie, piante, profili, sezioni, prospetti, particolari costruttivi e impiantistici, ecc.);
- c) eventuali referti dimostrativi di indagini, rilievi e accertamenti;
- d) computo metrico-estimativo in quanto previsto dalla normativa vigente;
- e) condizioni contrattuali per l'appalto (capitolati ecc.), in quanto previste dalla normativa vigente.

4. Per progetto di massima si intende un elaborato costituito da relazione descrittiva e da documenti tecnico-grafici aventi lo sviluppo e il contenuto necessari, a seconda della natura e dell'oggetto dell'opera, per fornire - sia pure in forma sintetica - una sufficiente configurazione dell'opera stessa nelle sue linee più importanti con riferimento agli impatti che essa presenta sulle componenti ambientali di cui al comma 2, tenuto conto delle indicazioni metodologiche di cui all'art. 6.

4 bis. Relativamente alle opere pubbliche e private che ricadono nella disciplina provinciale in materia di lavori pubblici di interesse provinciale, le definizioni di progetto esecutivo e di progetto di massima di cui ai commi 3 e 4 sono sostituite rispettivamente dalle definizioni di progetto definitivo e di progetto preliminare di cui all'articolo 7, comma 1, del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg., recante regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti", come modificata dalla legge provinciale 12 settembre 1994, n. 6 recante "Disposizioni modificative della normativa vigente in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e in materia di edilizia abitativa".

5. Per programma generale funzionalmente unitario si intende un elaborato, piano o

programma, contenente tutti gli elementi costitutivi di un progetto di massima, avente funzioni di orientamento e coordinamento tra più interventi o tra più fasi di realizzazione di un medesimo intervento, che si collochino all'interno di un contesto organico ed omogeneo dal punto di vista delle finalità dell'opera, della sua funzionalità e delle sue modalità di realizzazione ovvero dell'unitarietà del contesto ambientale nel quale si inseriscono.

5 bis. Per procedura di verifica si intende la valutazione tecnica preliminare della significatività dell'impatto ambientale di un progetto di impianto, opera o intervento, volta a determinare se il progetto medesimo richieda - in relazione alle notevoli ripercussioni sull'ambiente - lo svolgimento della procedura di valutazione dell'impatto ambientale.

6. La Giunta provinciale, sentito il comitato o su proposta dello stesso, può con proprie deliberazioni precisare, anche in forma esemplificativa, le definizioni e i disposti di cui ai commi precedenti e di cui all'articolo 2. Nei casi dubbi, essa determina quali opere rientrino nell'ambito di applicazione della disciplina VIA ⁽¹⁾.

Art. 2

Ambito di applicazione della procedura di valutazione dell'impatto ambientale

1. Sono sottoposti alla procedura di v.i.a.:

- a) i progetti di impianti, opere o interventi elencati nella colonna 1 dell'allegato A;
- b) i progetti di impianti, opere o interventi elencati nella colonna 2 dell'allegato A, qualora lo richieda l'esito della procedura di verifica;
- c) i progetti di impianti, opere o interventi elencati nella colonna 2 dell'allegato A, qualora ricadano, anche parzialmente, all'interno delle aree naturali protette.

2. Per i progetti di impianti, opere o interventi elencati nelle colonne 1 e 2 dell'allegato A ricadenti, anche parzialmente, all'interno delle aree naturali protette, le soglie dimensionali - ove previste - sono ridotte del cinquanta per cento.

3. Sono inoltre sottoposti alla procedura di v.i.a.:

- a) i progetti riguardanti ampliamenti o modifiche a impianti, opere o interventi esistenti, qualora da essi derivi complessivamente un impianto, opera o intervento rientrante nelle tipologie di progetto e nelle relative soglie dimensionali previste dai commi 1 e 2 e purché lo richieda l'esito della procedura di verifica;
- b) i progetti riguardanti ampliamenti o modifiche sostanziali a impianti, opere o interventi già autorizzati o realizzati o in fase di realizzazione, che siano compresi nelle tipologie di progetto e nelle relative soglie dimensionali previste dalle colonne 1 e 2 dell'allegato A, qualora lo richieda l'esito della procedura di verifica.

4. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si intendono per aree naturali protette:

- a) il parco nazionale dello Stelvio;
- b) i parchi provinciali Adamello - Brenta e Paneveggio - Pale di San Martino;
- c) i biotopi di interesse provinciale individuati dal piano urbanistico provinciale, ivi compresi quelli delimitati ai sensi dell'articolo 5 della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14;
- d) ove non coincidenti con le aree di cui alle lettere precedenti, i siti di importanza comunitaria costituenti la rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione denominata "Natura 2000", inclusi nell'elenco definito dalla Commissione europea, ai sensi della direttiva 92/43/CEE "Habitat", che saranno proposti con deliberazione della Giunta provinciale;
- e) ove non coincidenti con le aree di cui alle lettere precedenti, le zone di protezione speciale istituite dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 27, comma 4, della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 ⁽²⁾.

Art. 3
Procedura di verifica

1. La procedura di verifica si svolge su iniziativa del proponente, quale fase iniziale del processo di v.i.a.

2. Essa è obbligatoria - salvo che il proponente, rilevando autonomamente che il progetto presenta rilevanti interferenze con le componenti ambientali, non attivi direttamente la procedura di v.i.a. e l'eventuale fase di delimitazione del campo d'indagine - per i progetti riguardanti:

- a) impianti, opere o interventi elencati nella colonna 2 dell'allegato A, qualora gli stessi non siano sottoposti obbligatoriamente a procedura di v.i.a. ai sensi dell'articolo 2;
- b) ampliamenti o modifiche a impianti, opere o interventi esistenti, qualora da essi derivi complessivamente un impianto, opera o intervento rientrante nelle tipologie di progetto e nelle relative soglie dimensionali previste dalle colonne 1 e 2 dell'allegato A;
- c) ampliamenti o modifiche sostanziali a impianti, opere o interventi compresi nelle tipologie progettuali e nelle relative soglie dimensionali previste dalle colonne 1 e 2 dell'allegato A, già autorizzati o realizzati o in fase di realizzazione.

3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2, il proponente presenta apposita domanda all'agenzia, allegando tre copie della seguente documentazione:

- a) gli elaborati relativi al progetto di massima o preliminare;
- b) una relazione, redatta in conformità all'allegato C, concernente: 1) l'inquadramento dell'impianto, dell'opera o dell'intervento proposti nella programmazione, pianificazione e normativa ambientale vigenti; 2) i dati e le informazioni di carattere ambientale, territoriale e tecnico, in base ai quali sono stati individuati e valutati i possibili effetti che il progetto può avere sull'ambiente e le misure che si intendono adottare per ottimizzare l'inserimento nell'ambiente e nel territorio circostante, con riferimento alle soluzioni alternative tecnologiche e localizzative considerate e alla scelta compiuta.

4. L'agenzia accerta la completezza della documentazione, richiedendo, quando ne rilevi l'incompletezza e per una sola volta, le integrazioni e i chiarimenti necessari. La richiesta di integrazione sospende i termini della procedura di verifica fino alla data di ricevimento della documentazione richiesta; sono in tal caso applicabili le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 3 bis, secondo e terzo periodo.

5. Qualora ritenuta opportuna, in relazione a valutazioni o verifiche di particolare complessità, l'agenzia può indire una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, per l'esame istruttorio del progetto sottoposto a procedura di verifica.

6. L'agenzia - sulla base dei contenuti della richiesta, dei criteri di selezione di cui all'allegato B e dell'esito dell'eventuale conferenza di servizi di cui al comma 5 - si pronuncia in merito alla sottoposizione o meno del progetto alla procedura di v.i.a. entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della domanda di cui al comma 3.

7. La decisione dell'agenzia può individuare eventuali prescrizioni per la mitigazione degli impatti e per il monitoraggio delle opere, interventi o impianti, indicando i soggetti tenuti al controllo degli adempimenti prescritti e al monitoraggio conseguente.

8. Qualora l'agenzia decida la sottoposizione del progetto presentato a procedura di v.i.a., si applica la disciplina concernente il procedimento di v.i.a. stabilita dalla legge provinciale e dal presente regolamento. Tuttavia, in tal caso, i sottoindicati termini previsti dalla legge provinciale sono ridotti nelle seguenti misure:

- a) articolo 4, comma 3: da sessanta a quaranta giorni;
- b) articolo 5, comma 3: da sessanta a quaranta giorni;
- c) articolo 5, comma 4: da ottanta a cinquantacinque giorni;
- d) articolo 5, comma 5: da cento a settanta giorni;

- e) articolo 5, comma 6: da duecento a centoquaranta giorni;
- f) articolo 10, comma 4: da sessanta a quaranta giorni;
- g) articolo 10, comma 5: da duecento a centoquaranta giorni.

9. L'agenzia comunica il contenuto integrale della decisione di cui al comma 6 al proponente e ai soggetti di cui al comma 7 e ne cura altresì la pubblicazione per estratto nel Bollettino ufficiale della regione ⁽³⁾.

Art. 3 bis

Esclusioni dalla procedura di verifica

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, la Giunta provinciale può stabilire, con apposite deliberazioni, criteri e condizioni generali d'esclusione della procedura di verifica per i progetti di cui all'articolo 3, comma 2, tenendo conto dei seguenti elementi:

- a) criteri di selezione di cui all'allegato B;
- b) modificazioni non sostanziali a impianti, opere o interventi già autorizzati o realizzati o in fase di realizzazione;
- c) adozione di un sistema di gestione ambientale in conformità al regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio del 29 giugno 1993 e alla norma ISO 14001;
- d) destinazioni e caratteristiche territoriali e ambientali delle aree in cui sono localizzati gli interventi;
- e) preventiva valutazione ambientale strategica dei piani e dei programmi che contemplano progetti di cui all'articolo 3, comma 2.

2. Le disposizioni del presente articolo, concernenti l'esclusione della procedura di verifica, non si applicano limitatamente ai progetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b).

3. Per i fini di cui al comma 1, lettera e), la Giunta provinciale stabilisce i casi, le forme, le procedure e le metodologie, in base ai quali si svolge la valutazione ambientale strategica.

4. Qualora opere sottoposte a v.i.a., anche in esito alla procedura di verifica, siano contemplate da piani o programmi per i quali sia stata esperita la valutazione ambientale strategica, il giudizio di compatibilità ambientale del progetto è reso in coerenza con le indicazioni dello strumento di pianificazione e programmazione e con gli esiti complessivi della relativa valutazione ambientale strategica.

5. Le deliberazioni della Giunta provinciale di cui ai commi 1 e 3 sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della regione. In attesa dell'approvazione delle predette deliberazioni, l'agenzia accerta d'ufficio, di volta in volta, se sussistono le condizioni per l'esclusione del progetto dalla procedura di verifica nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b) ⁽⁴⁾.

Art. 4

Valutazione d'impatto ambientale di competenza statale

1. Resta ferma l'applicazione della procedura di valutazione dell'impatto ambientale di competenza statale per i progetti relativi alle categorie di opere che le norme vigenti demandano alla competenza dello Stato.

2. La procedura di VIA disciplinata dalla legge provinciale non si applica ai progetti di cui al comma 1. Al fine della formazione dell'intesa di cui alla sentenza della Corte costituzionale 28 maggio 1987, n. 210 sui progetti di opere sottoposti alla valutazione di impatto ambientale di competenza statale, la Giunta provinciale si pronuncia, sentito il comitato, entro i termini stabiliti dalla normativa statale. A tal fine i progetti per le categorie di opere di competenza statale, nonché i relativi studi di impatto ambientale sono depositati presso l'agenzia.

3. Fatta salva la disciplina statale relativa al coordinamento ed alla semplificazione dei procedimenti applicabile in provincia di Trento, di norma la Giunta provinciale recepisce nell'intesa prevista dal comma 2 gli atti di assenso o di intesa nonché i provvedimenti permissivi, i pareri, i nulla-osta e le concessioni di competenza provinciale, cui è subordinata la realizzazione degli interventi, purché lo consentano i termini previsti per i singoli procedimenti. Restano ferme in tali casi le competenze e le procedure previste dalle leggi vigenti.

4. Il coordinamento istruttorio della procedura di cui al comma 3 è svolto dall'agenzia⁽⁵⁾.

Art. 5

Documentazione degli studi di impatto ambientale

1. Chiunque intenda realizzare un progetto sottoposto al VIA deve presentare apposita domanda di compatibilità ambientale alla Giunta provinciale, depositandola presso l'agenzia, corredata dalla seguente documentazione:

- a) il testo dello studio di impatto ambientale, articolato secondo le indicazioni dell'articolo 3 della legge provinciale e di quelle stabilite negli articoli successivi;
- b) gli elaborati di progetto;
- c) un riassunto non tecnico destinato all'informazione al pubblico con allegati grafici di agevole interpretazione e riproduzione.

2. Lo studio di impatto ambientale è inoltre corredato in appendice da:

- a) documenti cartografici in scala adeguata, redatti e sviluppati in relazione al livello di approfondimento necessario per la tipologia d'intervento proposta e la peculiarità dell'ambiente interessato, quali, ad esempio: carte geografiche generali e speciali, carte tematiche, carte tecniche, foto aeree, tabelle, grafici, eventuali stralci di documenti, fonti di riferimento;
- b) eventuali documenti ritenuti utili dal proponente o richiesti dall'agenzia ai sensi dell'articolo 5, comma 4 della legge provinciale;
- c) indicazione della legislazione e della regolamentazione vigenti concernenti la realizzazione e l'esercizio dell'opera, nonché di quelle concernenti i provvedimenti permissivi e i pareri necessari alla realizzazione dell'intervento;
- d) nel caso di progetti esecutivi, la documentazione e gli elaborati richiesti dalle normative vigenti per il rilascio di provvedimenti permissivo o dei pareri che vengono sostituiti e compresi ai sensi dell'articolo 10 della legge provinciale. Tali elaborati possono essere sostituiti da corrispondenti copie del progetto esecutivo, qualora quest'ultimo sia comprensivo degli elaborati tecnici richiesti dalle citate normative;
- e) esposizione sintetica delle eventuali difficoltà, lacune tecniche o mancanza di conoscenze incontrate dal committente nella raccolta dei dati richiesti.

3. L'esattezza delle allegazioni è attestata secondo le modalità di cui all'articolo 2, comma 3, del D.P.C.M. 27 dicembre 1988 o di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche.

4. Lo studio di impatto ambientale viene depositato in triplice copia presso l'agenzia. Il proponente è tenuto a trasmettere al predetto servizio anche la documentazione attestante l'avvenuta pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 4 della legge provinciale nonché, per le opere soggette a VIA di competenza statale, quella relativa agli annunci sui quotidiani di cui all'articolo 5 del D.P.C.M. n. 377/88.

5. L'agenzia cura, assumendone gli oneri a proprio carico, la pubblicazione su almeno un quotidiano locale di avvisi relativi ai progetti sottoposti a procedura di v.i.a., contenenti la localizzazione delle opere e degli interventi, l'individuazione dei proponenti e i termini utili per la presentazione delle osservazioni. Copia del riassunto non tecnico di cui al

comma 1, lettera c), viene inoltre trasmessa a cura dell'agenzia al comune territorialmente interessato per la consultazione del pubblico.

6. I dati e le informazioni tutelati dal segreto industriale e commerciale secondo le leggi vigenti, sono comunicati all'agenzia con plico separato, sul quale vengono precisati le generalità del proponente, lo studio d'impatto al quale ineriscono e l'evidenziazione che si tratta di dati coperti da segreto industriale e commerciale. Per tali dati è in ogni caso esclusa la pubblicità di cui all'articolo 4, commi 3, 4 e 5, della legge provinciale. I funzionari dell'agenzia, i componenti del comitato e della Giunta provinciale sono tenuti al rispetto del segreto industriale e commerciale ⁽⁶⁾.

Art. 6

Criteri e metodologie per l'elaborazione dello studio di impatto ambientale

1. Lo studio di impatto è preparato con l'ausilio di un approccio interdisciplinare diretto ad assicurare l'uso integrato delle discipline tecniche, naturalistiche ed economiche che ineriscono a ciascuna tipologia di progetto. Lo studio è finalizzato alla formulazione, da parte del proponente, di un giudizio globale di compatibilità ambientale dell'opera proposta, in conformità agli obiettivi della legge provinciale.

2. Lo studio di impatto fornisce gli elementi conoscitivi sulle relazioni tra l'opera progettata e gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale.

3. Nella descrizione dell'opera e del progetto ai sensi dell'articolo 3 della legge provinciale, lo studio di impatto viene formulato tenendo conto - in relazione al livello di approfondimento necessario per la tipologia d'intervento proposto - delle indicazioni e dei criteri stabiliti dall'articolo 4 del D.P.C.M. 27 dicembre 1988.

4. Ai fini dell'identificazione, analisi e stima degli impatti in riferimento al quadro ambientale, sono utilizzate le indicazioni metodologiche di cui all'articolo 5 e all'allegato II del D.P.C.M. 27 dicembre 1988, in relazione al livello di approfondimento necessario per la tipologia d'intervento sottoposto a procedura ordinaria di VIA. Possono parimenti essere utilizzate metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello internazionale, purché assicurino sistemi di indagine e di analisi almeno equivalenti a quelli stabiliti dalla citata normativa statale.

5. In ogni caso viene descritto e giustificato il tipo di metodologia scelta e utilizzata dal proponente nell'elaborazione dello studio di impatto.

6. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge provinciale, nelle indagini e nelle stime hanno carattere vincolante i parametri e gli standard stabiliti dalle normative vigenti.

7. Lo studio di impatto illustra inoltre le eventuali alternative considerate, sia tecnologiche sia localizzative, in quanto queste ultime siano ammissibili dalla normativa e dagli strumenti urbanistici o di settore. In tal caso, le alternative sono esaminate in ragione del livello di approfondimento necessario per la tipologia di intervento proposto, prendendo in considerazione anche le conseguenze derivanti dalla mancata realizzazione dell'opera.

7 bis. omissis

8. La Giunta provinciale, sentito il comitato o su proposta dello stesso, può deliberare, sulla base dell'esperienza acquisita, criteri e linee-guida, generali e settoriali, per l'elaborazione degli studi di impatto ambientale, nonché criteri per lo svolgimento dell'istruttoria e per la valutazione d'impatto, anche ad integrazione delle metodologie richiamate nel presente articolo ⁽⁷⁾.

Art. 7

Delimitazione del campo di indagine e analisi

1. Chi intenda realizzare un'opera o un progetto soggetto a VIA può chiedere all'agenzia, prima dell'inizio della relativa procedura, di delimitare il campo di indagine e di analisi dello studio di impatto, in relazione alla natura e alle caratteristiche del progetto.

2. L'istanza è corredata da un progetto di massima dell'opera, da uno studio sommario d'impatto ambientale e da una scheda con la quale viene proposta la delimitazione del campo di indagine e di analisi, sia con riferimento ai profili di descrizione dell'opera e delle sue alternative che ai profili ambientali.

3. L'agenzia si pronuncia entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza, salvo che siano stati nel frattempo richiesti elementi integrativi. In quest'ultimo caso il termine per la pronuncia decorre dal ricevimento degli atti integrativi. Ove l'agenzia non si pronunci entro il predetto termine l'istanza si intende accolta.

4. L'agenzia può accogliere in tutto o in parte la richiesta ovvero può respingerla o modificarla o sottoporla a particolari condizioni, ivi comprese la nomina di osservatori che assistano a sopralluoghi, prove, verifiche sperimentali di modelli ed altre operazioni tecniche non facilmente ripetibili, funzionali allo studio.

5. Nel caso di accoglimento, ancorché parziale o condizionato dell'istanza, la successiva istruttoria ai sensi dell'articolo 5 della legge provinciale pone a carico del proponente ulteriori studi ed oneri per gli aspetti esclusi dal campo di indagine e di analisi, solo ove lo studio sia carente o incompleto o, comunque, qualora nel corso dell'istruttoria emergano aspetti sostanziali e rilevanti di impatto non trattati o non adeguatamente analizzati.

6. La Giunta provinciale può con propria deliberazione e per progetti omogenei, individuare il campo d'indagine e di analisi dello studio di impatto ambientale ⁽⁸⁾.

Art. 8 *Osservazioni*

1. Tutte le osservazioni, sia individuali che collettive, inoltrate ai sensi dell'articolo 4 della legge provinciale sono raccolte ed allegate allo studio di impatto ambientale e formano oggetto d'esame e di valutazione da parte dell'agenzia del comitato della Giunta provinciale ⁽⁹⁾.

2. Sono esaminate e valutate, con appropriata motivazione, le osservazioni:

- a) tecnicamente ed analiticamente formulate in ordine all'adeguatezza dello studio di impatto ambientale e al merito delle alternative discusse o possibili;
- b) dirette a contestare la validità delle metodologie di previsione e d'analisi, purché venga descritta la metodologia alternativa da adottarsi e la sua giustificazione;
- c) dirette a contestare la veridicità delle informazioni e delle analisi o a rilevare la loro insufficienza, purché contengano idonee precisazioni ed elementi di giudizio, anche mediante richiamo ad altri documenti o informazioni;
- d) dirette a contestare le misure compensative e le mitigazioni proposte, purché siano indicate, giustificandole, le misure compensative alternative.

Art. 9 *Istruttoria*

1. L'istruttoria si caratterizza per l'uso di un metodo critico e interdisciplinare nell'esame dello studio di impatto ambientale e favorisce il confronto tra la struttura provinciale e il proponente. A tal fine il comitato di propria iniziativa o su richiesta del proponente può invitare, nel corso dell'istruttoria, il proponente stesso ad illustrare il progetto.

2. L'istruttoria ha le seguenti finalità:

- a) accertare l'idoneità della documentazione presentata; individuare il tipo di progetto cui la documentazione si riferisce, indicando la procedura che sarà osservata;
- b) verifica le relazioni tra l'opera progettata e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera b), della legge provinciale. La predetta verifica istruttoria e la valutazione di compatibilità ambientale di cui all'articolo 11 non hanno ad oggetto né sostituiscono i provvedimenti di cui ai capi II e III del titolo VII della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 e successive modifiche;
- c) verificare la rispondenza della descrizione dei luoghi e delle loro caratteristiche ambientali a quelle documentate dal proponente;
- d) verificare che i dati del progetto, per quanto concerne i reflui, i rifiuti e le emissioni aeriformi e sonore, corrispondano alle prescrizioni dettate dalla normativa di settore;
- e) accertare la coerenza del progetto, per quanto concerne le tecniche di realizzazione e dei processi produttivi previsti, con i dati di utilizzo delle materie prime e delle risorse naturali;
- f) accertare il corretto utilizzo delle metodologie di indagine, di analisi e di previsione, nonché l'idoneità delle tecniche di rilevazione e previsione impiegate dal proponente in relazione agli effetti ambientali;
- g) individuare e descrivere l'impatto complessivo del progetto sull'ambiente anche in ordine ai livelli di qualità finale, raffrontando la situazione esistente all'inizio della procedura con la previsione di quella successiva.

3. L'attività istruttoria consiste e si sviluppa:

- a) in verifiche ed accertamenti d'ufficio ai sensi del comma 2;
- b) nella richiesta e acquisizione dei pareri e delle determinazioni delle strutture e dei servizi provinciali nonché di altre pubbliche amministrazioni previsti dagli articoli 5 e 10 della legge provinciale;
- c) in eventuali verifiche e sopralluoghi, anche alla presenza del proponente e dei componenti del comitato;
- d) nella richiesta - in unica soluzione - al proponente, di atti e informazioni integrativi relativi al progetto, allo studio di impatto e alle eventuali alternative, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge provinciale.

3 bis. Fermo quanto disposto dall'articolo 5, comma 8, della legge provinciale, ai fini della sospensione dei termini del procedimento si applica la disciplina stabilita dalla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 e successive modifiche. Qualora il procedimento sia sospeso per un periodo superiore ai 180 giorni per cause imputabili al proponente, l'agenzia determina un congruo termine entro il quale l'interessato deve provvedere ad integrare gli atti o le informazioni richiesti ovvero a richiedere la prosecuzione del procedimento. Decorso tale termine la domanda è archiviata d'ufficio.

4. Al termine dell'istruttoria, l'agenzia redige un rapporto istruttorio, il quale mette in evidenza in modo conciso, chiaro e pertinente le questioni ambientali importanti ed il livello di coerenza del progetto proposto con la finalità della legge provinciale. Il rapporto istruttorio viene trasmesso entro i termini previsti dall'articolo 5 della legge provinciale al comitato, corredato dallo studio di impatto, dall'elaborato progettuale, dai pareri e dalle determinazioni acquisiti, dalle osservazioni presentate e dai verbali di sopralluogo ⁽¹⁰⁾.

Art. 10

Coordinamento istruttorio con altri servizi o enti

1. Ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 3, della legge provinciale, l'agenzia può richiedere, in qualsiasi momento, ai servizi e alle strutture provinciali nonché ad altre pubbliche amministrazioni, pareri in ordine allo studio di impatto e al relativo progetto. La richiesta viene corredata dal riassunto non tecnico o da un estratto pertinente dello studio di impatto.

to; se necessario viene allegata copia, integrale o parziale, del progetto.

2. Qualora in procedura di VIA si svolga su un progetto esecutivo, l'agenzia trasmette ai servizi, uffici, commissioni o comitati nonché ai comuni ed ai comprensori, ove ne ricorrano i presupposti, la documentazione e gli elaborati pertinenti richiesti dalle normative vigenti per il rilascio dei provvedimenti permissivi o per l'espressione dei pareri che vengono sostituiti e compresi nella valutazione dell'impatto ambientale.

3. Salvo quanto stabilito dall'articolo 10, commi 4 e 5, della legge provinciale, ai fini dell'emanazione delle conseguenti determinazioni, continuano in tali casi ad applicarsi le procedure istruttorie proprie dei provvedimenti permissivi e dei pareri che vengono sostituiti e compresi. La Giunta provinciale può emanare apposite indicazioni e indirizzi di carattere generale, nell'obiettivo di coordinare e razionalizzare il funzionamento delle strutture organizzative provinciali in rapporto alle finalità della legge provinciale ⁽¹¹⁾.

4. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge provinciale, i soggetti ivi previsti trasmettono all'agenzia il parere di competenza, corredato dagli atti istruttori richiesti dalle specifiche normative vigenti.

5. Nel caso di progetti esecutivi, la VIA non sostituisce né comprende le concessioni e le autorizzazioni al mero esercizio di opere o impianti previsti dalle leggi vigenti.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in riferimento alla documentazione integrativa eventualmente depositata dal proponente su propria iniziativa o a seguito di richiesta dell'agenzia. In tal caso i servizi provinciali provvedono a trasmettere il rispettivo parere entro trenta giorni dalla relativa richiesta.

7. Qualora, nel corso dell'istruttoria, il progetto originariamente presentato sia modificato, su iniziativa del proponente o a seguito di richiesta dell'agenzia, al fine di migliorarne il livello di compatibilità ambientale o comunque di mitigarne l'impatto, non è richiesta una nuova pubblicazione di avvisi ai sensi dell'articolo 4 della legge provinciale e dell'articolo 5, comma 5, del presente regolamento ⁽¹²⁾.

Art. 11

Valutazione dell'impatto ambientale

1. Il parere motivato del comitato è reso ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge provinciale, tenuto conto degli studi effettuati dal proponente e previa valutazione degli effetti, anche indotti, dell'opera sul sistema ambientale, raffrontando la situazione esistente all'inizio della procedura di valutazione con la previsione di quella successiva alla realizzazione del progetto. Il parere evidenzia inoltre eventuali riflessi dell'opera sull'economia nazionale o locale, ai sensi dell'articolo 3 della legge provinciale, e sullo sviluppo socio-economico provinciale.

2. Il parere positivo può contenere prescrizioni finalizzate alla compatibilità ambientale del progetto, avuto riguardo in particolare ai provvedimenti permissivi ed ai pareri che vengono assorbiti nella valutazione ai sensi dell'articolo 10 della legge provinciale e in coerenza con gli obiettivi e con i limiti stabiliti dall'articolo 6, comma 4, della medesima legge. Il parere può inoltre contenere indicazioni in ordine agli strumenti di gestione e di controllo e, ove necessario, in ordine alle reti di monitoraggio ambientale, precisando la localizzazione dei punti di misura e i parametri ritenuti opportuni.

3. La Giunta provinciale si pronuncia sulla compatibilità ambientale del progetto secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge provinciale, motivando, ove si discosti dal parere del comitato, le ragioni della decisione. Il dispositivo della deliberazione riporta la decisione presa, la menzione dei provvedimenti permissivi e dei pareri che vengono sostituiti e compresi ai sensi dell'articolo 10 della legge provinciale con l'individuazione delle relative determinazioni acquisite, la identificazione delle prescrizioni delle cautele, delle condizioni e degli eventuali monitoraggi ambientali, cui sottoporre la realizzazione, l'utilizzo

e la gestione dell'opera o impianto.

3 bis. Il giudizio di compatibilità ambientale può essere formulato in senso positivo anche nel caso che l'opera progettata contrasti con gli strumenti di pianificazione territoriale, quando si tratti di opere pubbliche o di interesse pubblico cui sia applicabile la disciplina della deroga prevista dal capo V del titolo VIII della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 e successive modificazioni. In tal caso l'efficacia della valutazione di impatto ambientale è subordinata all'esito positivo del procedimento di deroga. Resta inoltre fermo quanto stabilito dall'articolo 30 delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale, approvato con legge provinciale 9 novembre 1987, n. 26, in ordine alla realizzazione di opere di infrastrutturazione del territorio.

3 ter. In esito alle risultanze del rapporto istruttorio ed al parere del comitato, la Giunta provinciale può richiedere al proponente, entro il termine di cui all'articolo 5, comma 7, della legge provinciale, integrazioni allo studio e/o al progetto - anche subordinate all'esito di monitoraggi o di sperimentazioni - finalizzate a migliorare il livello di compatibilità ambientale del progetto o comunque a mitigarne l'impatto. Con tale deliberazione - che ha effetto di pronuncia interlocutoria negativa - è fissato il termine entro il quale devono essere prodotte all'agenzia le richieste integrazioni. In tal caso la decisione definitiva sulla compatibilità ambientale è assunta dalla Giunta provinciale, sentito il comitato, entro i successivi quarantacinque giorni dal deposito della documentazione integrativa. Decorso infruttuosamente il termine prescritto nella richiesta di integrazioni, la domanda è archiviata d'ufficio dall'agenzia.

4. Il parere del comitato e la pronuncia di compatibilità ambientale della Giunta provinciale sono formulati in maniera sintetica, rinviando alle analisi di dettaglio contenute nello studio di impatto, ai pareri ed agli atti istruttori presupposti.

5. La deliberazione della Giunta provinciale viene pubblicata per estratto nel Bollettino ufficiale della regione, mentre copia integrale della medesima viene trasmessa d'ufficio al proponente, al comune territorialmente interessato alla localizzazione dell'opera, nonché ai servizi provinciali e alle amministrazioni pubbliche i cui provvedimenti permissivi o pareri sono stati sostituiti e compresi dalla VIA ai sensi dell'articolo 10 della legge provinciale.

6. Restano comunque salve le prescrizioni tecniche attinenti alla esecuzione delle opere e degli impianti ed alla loro sicurezza ai sensi delle disposizioni vigenti ⁽¹³⁾.

Art. 11 bis *Opposizione*

1. In relazione agli specifici motivi contenuti nel ricorso in opposizione di cui all'articolo 7 della legge provinciale, la Giunta provinciale acquisisce altresì, ai fini della decisione, i pareri e/o le determinazioni delle strutture e dei servizi provinciali nonché delle altre pubbliche amministrazioni che - negli stessi temi oggetto del ricorso - si sono espressi ai sensi degli articoli 5 e 10 della legge provinciale. La Giunta provinciale si pronuncia in coerenza con gli obiettivi e nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 6, comma 4, della legge provinciale ⁽¹⁴⁾.

Art. 12 *Vigilanza e sanzioni*

1. All'accertamento delle infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 11, commi 1 e 3, della legge provinciale provvede il personale tecnico dell'agenzia, nonché quello incaricato dei servizi di polizia locale, anche su segnalazione delle categorie di personale di cui al

comma 2.

2. All'accertamento delle infrazioni di cui all'articolo 11, comma 2, della legge provinciale provvedono le categorie di personale previste dalla legislazione vigente nelle materie concernenti l'uso del territorio e la tutela dell'ambiente - ivi comprese le materie di cui all'articolo 10, comma 1, della legge provinciale, anche su richiesta dell'agenzia. Copia dei relativi verbali di accertamento dell'infrazione viene altresì inoltrata per conoscenza all'agenzia.

3. Nei casi di cui all'articolo 11, commi 1 e 3, della legge provinciale, la copia del verbale d'accertamento dell'infrazione con la prova della contestazione ovvero l'originale del predetto verbale di accertamento da notificare agli interessati vengono trasmessi dall'agente accertatore all'agenzia.

4. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 11, comma 4, della legge provinciale, la notificazione degli estremi della violazione ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689 spetta all'agenzia; l'agenzia è inoltre competente a ricevere gli scritti difensivi di cui all'articolo 18, comma 1, della citata legge n. 689 del 1981 ed ad emanare gli atti previsti dal medesimo articolo 18 della legge statale.

5. Qualora l'infrazione si riferisca a opere o a interventi che rientrano nell'ambito di applicazione della procedura di VIA, copia dei verbali di accertamento di infrazione di cui all'articolo 11, comma 2, della legge provinciale deve essere inoltrata per conoscenza all'agenzia.

6. L'agenzia cura l'istruttoria per l'emanazione dei provvedimenti sostitutivi di cui all'articolo 11, comma 6, della legge provinciale. A tal fine le autorità competenti trasmettono al predetto servizio copia dei rispettivi provvedimenti prescrittivi, di adeguamento e di ripristino contemplati dagli articoli 10, commi 7 e 8, e 11, comma 6, della legge provinciale.

7. Tutti gli atti e provvedimenti relativi al contenzioso ai sensi della legge provinciale e del presente regolamento sono archiviati in modo sistematico in coerenza con l'organizzazione dell'archivio di cui all'articolo 14.

8. Il personale addetto al controllo ha facoltà di assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica, al fine di accertare le infrazioni alla legge provinciale e ai provvedimenti emanati sulla base della medesima normativa.

9. Resta ferma la disciplina sui controlli, sugli accessi e sulle ispezioni stabilita dalle leggi vigenti, richiamate dall'articolo 11, comma 2, della legge provinciale ⁽¹⁵⁾.

Art. 13

Comitato provinciale per l'ambiente e sottocomitati

1. I provvedimenti istitutivi dei sottocomitati di cui all'articolo 12, comma 8, della legge provinciale, determinano la relativa composizione, il presidente e, se del caso, il vicepresidente, nonché la sfera di attribuzioni di ciascun sottocomitato. In ogni caso ciascun sottocomitato è composto da almeno cinque membri, di cui un dirigente generale di dipartimento con funzioni di presidente.

2. Le funzioni di segretario dei sottocomitati sono esercitate dal segretario del comitato o da altri funzionari provinciali designati dalla Giunta provinciale.

3. L'avviso di convocazione del comitato e dei sottocomitati, contenente l'ordine del giorno e copia del rapporto istruttorio, deve essere di norma trasmesso ai componenti degli stessi almeno otto giorni prima della riunione.

4. Immediatamente dopo l'avvenuto deposito dello studio di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 4 della legge provinciale, l'agenzia trasmette a ciascun membro del comitato copia del riassunto non tecnico che correda lo studio di impatto.

5. In esito alle richieste dei pareri e delle determinazioni inoltrate dall'agenzia ai ser-

vizi e alle strutture provinciali ai sensi degli articoli 5 e 10 della legge provinciale, ciascun servizio o struttura provinciale trasmette il proprio parere o la rispettiva determinazione all'agenzia e ne comunica copia al dirigente generale del dipartimento cui è aggregato, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 10, comma 4.

6. *omissis*

7. Nel rispetto della legge provinciale e del presente regolamento il comitato e i sottocomitati possono ulteriormente autoregolamentare l'organizzazione e la disciplina della propria attività ⁽¹⁶⁾.

Art. 14

Archivio studi d'impatto

1. Tutti gli studi d'impatto ambientale, i pareri del comitato e dei sottocomitati nonché le pronunce della Giunta provinciale sono depositati in apposito archivio da istituire presso l'agenzia, in connessione con il sistema informativo territoriale e ambientale della Provincia autonoma di Trento, e vengono schedati e rubricati, anche in forma automatizzata, in modo da renderne agevole la consultazione e l'acquisizione di copia da parte di chiunque vi abbia interesse. È esclusa la visione, la consultazione e l'acquisizione di copia dei dati e delle informazioni coperti da segreto industriale e commerciale.

2. Nell'elaborazione degli studi d'impatto possono essere richiamati, in tutto o in parte, gli studi, le indagini e le analisi depositati nell'archivio. Il richiamo è effettuato secondo gli elementi di individuazione di archivio e, ove si tratti di documentazione voluminosa, viene redatta una scheda informativa di sintesi.

3. L'agenzia cura inoltre la raccolta di documentazione, di materiale bibliografico e di metodologie standardizzate o riconosciute valide a livello internazionale inerenti la valutazione dell'impatto ambientale. Tali materiali sono classificati ed archiviati in modo da renderne agevole la consultazione da parte degli operatori, dei professionisti e di chiunque vi abbia interesse. Il rilascio di copie è subordinato al rimborso del costo di riproduzione determinato secondo la disciplina provinciale di riferimento.

4. L'agenzia cura inoltre la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Trentino - Alto Adige dei criteri e delle linee-guida emanati dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 6, comma 8, nonché degli altri atti individuati con deliberazione della Giunta stessa.

5. Al fine di agevolare lo svolgimento delle procedure istruttorie e la partecipazione pubblica ai procedimenti, nonché allo scopo di assicurare una gestione efficiente dell'archivio, copia della documentazione annessa alla domanda di attivazione della procedura di valutazione d'impatto ambientale o di verifica è altresì prodotta in formato elettronico, in osservanza delle direttive che saranno emanate con apposito provvedimento del direttore dell'agenzia. In base alle medesime direttive, è inoltre prodotta in formato elettronico copia della documentazione depositata dal proponente successivamente alla domanda iniziale, in quanto sia rilevante ai fini della gestione dell'archivio.

6. Ai fini della consultazione del pubblico, è istituito presso l'agenzia un registro contenente l'elenco - con evidenza geografica - dei progetti sottoposti a verifica unitamente al relativo esito. Il registro può essere tenuto in alternativa mediante sistema cartaceo o mediante sistema informatizzato.

7. Per l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento concernenti la delimitazione del campo d'indagine, la procedura di verifica e la v.i.a. si fa riferimento al sistema informativo sulla sensibilità ambientale predisposto e implementato dall'agenzia. In attesa dell'attivazione del predetto sistema informativo, ai fini dell'individuazione della sensibilità ambientale viene fatto riferimento al sistema ambientale del piano urbanistico provinciale ⁽¹⁷⁾.

Art. 14 bis
Coordinamento interregionale

1. Nel caso di progetti di impianti, opere o interventi che possano avere impatti rilevanti sul territorio di altre regioni o provincia autonoma confinanti, l'agenzia procede ad informare e a richiedere, nel corso della procedura di v.i.a., il parere dei predetti enti, ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 3, della legge provinciale ⁽¹⁸⁾.

Art. 15
omissis ⁽¹⁹⁾

Art. 16
omissis ⁽²⁰⁾

Allegato A

Progetti sottoposti alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale (colonna 1) e alla procedura di verifica (colonna 2) di cui agli artt. 2 e 3 ⁽²¹⁾

Avvertenza: La presente tabella non contempla le tipologie di progetto rientranti nella procedura di V.I.A di competenza statale.

	COLONNA 1 SOGLIE LIMITE PER ASSOGGETTARE LE OPERE A PROCEDURA DI V.I.A.	COLONNA 2 SOGLIE LIMITE PER ASSOGGETTARE LE OPERE A PROCEDURA DI VERIFICA
1. Agricoltura, silvicoltura e acquicoltura		
1. a) Progetti di ricomposizione fondiaria		oltre 200 ha
1. b) Progetti volti a destinare terre incolte o estensioni seminaturali o naturali alla coltivazione agricola intensiva (progetti non compresi nella lettera 1. d))		oltre 10 ha
1. c) Progetti di gestione delle risorse idriche per l'agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre		oltre 300 ha
1. d) Progetti di imboschimento e disboscamento a scopo di conversione ad un altro tipo di sfruttamento del suolo		oltre 20 ha per l'imboschimento oltre 5 ha per il disboscamento
1. e) Impianti di allevamento intensivo di animali con più di:	85.000 posti polli da ingrasso; 60.000 posti per galline; 3000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg); 900 posti scrofe	40.000 posti pollame; 1400 posti suini da produzione (di oltre 30 kg); 550 posti scrofe; 150 UBA (bovini) da latte; 400 UBA (bovini) da ingrasso; 10.000 posti per conigli
1. f) Piscicoltura intensiva		oltre 5 ha di superficie delle vasche
2. Industria estrattiva		
2. a) Cave e torbiere, con esclusione delle varianti che non comportano un aumento di volume di materiale estratto all'interno di una singola area già autorizzata o concessa, nonché delle strutture e degli impianti di cui all'art. 7, comma 6, della L.P. n° 6/80	per estrazione oltre 500.000 mc di materiale o di area interessata superiore ai 20 ha	per estrazioni superiori a 200.000 mc di materiale, con riferimento alla singola cava o al programma d'attuazione di cui all'art. 6 della L.P. n. 6/80. Qualora detto programma sia obbligatorio è assoggettato a procedura di verifica il programma
2. b) Estrazione di minerali mediante dragaggio fluviale e lacuale		tutti i progetti
2. c) Trivellazioni e attività di ricerca di minerali solidi di prima categoria e di risorse geotermiche incluse le relative attività minerarie		tutti i progetti

2. d)	Attività di coltivazione di minerali solidi di prima categoria, degli idrocarburi e delle risorse geotermiche	tutti i progetti	
2. e)	Attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma		tutti i progetti
3.	Industria energetica:		
3. a)	Impianti industriali non termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda. Sono comunque esclusi: - gli impianti solari termici per la produzione di acqua e/o aria calda; - gli impianti fotovoltaici parzialmente integrati o con integrazione architettonica di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b2) e b3), del d.m. 19 febbraio 2007 (Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387); - gli impianti fotovoltaici posizionati su fabbricati e strutture edilizie a destinazione industriale, produttiva, terziaria e direzionale.		con potenza complessiva superiore a 200 kW
3. b)	Impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda	con potenza termica complessiva superiore a 150 MW	con potenza termica complessiva superiore a 5 MW
3. c)	Impianti industriali per il trasporto di gas, vapore e acqua calda		che alimentano condotte con una lunghezza complessiva superiore ai 15 km
3. d)	Elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica	con tensione nominale superiore 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 10 km	con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 3 km
3. e)	Stoccaggio in superficie di gas naturale		con capacità complessiva superiore a 15.000 m ³
3. f)	Stoccaggio in superficie di combustibili fossili		con capacità complessiva superiore a 1.000 m ³
3. g)	Stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei e cisterne interrate	con capacità complessiva superiore a 80.000 m ³	con capacità complessiva superiore a 15.000 m ³
3. h)	Agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite		tutti i progetti
3. i)	Impianti per la produzione di energia idroelettrica con esclusione dell'utilizzazione a fini idroelettrici di strutture acquedottistiche potabili, irrigue e industriali, purché non si verifichino aumenti delle portate derivate o variazioni del periodo di derivazione		con potenza nominale media superiore a 130 kW
3. l)	Impianti eolici per la produzione di energia elettrica in aree di tutela ambientale del piano urbanistico provinciale	con potenza complessiva massima erogata superiore a 20 kW	con potenza complessiva massima erogata fino a 20 kW
3. m)	Impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento		con potenza complessiva massima erogata superiore a 20 kW
3. n)	Impianti di gassificazione e liquefazione del carbone		tutti i progetti
4.	Produzione e trasformazione dei metalli		
4. a)	Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua		con capacità superiore a 1,75 t/ora
4. b)	Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:		
	i) laminazione a caldo		con capacità superiore a 14 t/ora di acciaio grezzo
	ii) forgiatura con magli		con energia di impatto superiore a 35 kJ per maglio e con potenza calorifera superiore a 14 MW
	iii) applicazione di strati protettivi di metallo fuso		con capacità di trattamento superiore a 2 t/ora di acciaio grezzo
4. c)	Fonderie di metalli ferrosi		con capacità di produzione superiore a 14 t/giorno

4. d)	Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, esclusi i metalli preziosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia ecc.)		con capacità di fusione superiore a 7 t/giorno per il piombo ed il cadmio o oltre 35 t/giorno per gli altri metalli
4. e)	Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici		con capacità delle vasche superiore a 30 mc
4. f)	Costruzione e montaggio di autoveicoli e costruzione dei relativi motori; impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili; costruzione di materiale ferroviario e rotabile; cantieri navali		per superficie impegnata superiore a 10.000 mq o 50.000 mc di volume
4. g)	Imbutitura di fondo con esplosivi		per superficie impegnata superiore a 3.500 mq o 35.000 mc di volume
4. h)	Impianti di arrostimento e sinterizzazione di minerali metallici.		per superficie impegnata superiore a 3.500 mq o 35.000 mc di volume
5.	Industria dei prodotti minerali		
5. a)	Cokerie (distillazione a secco del carbone)		tutti i progetti
5. b)	Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi; di calce viva; altri tipi di forni		oltre 350 t/giorno di cemento; oltre 35 t/giorno di calce; oltre 35 t/giorno per altri forni
5. c)	Impianti destinati alla produzione di amianto e alla fabbricazione di prodotti a base di amianto		tutti i progetti
5. d)	Impianti per la fabbricazione del vetro, compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro		oltre 10.000 t/anno di capacità di fusione
5. e)	Impianti per la fusione di sostanze minerali, compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali		per superficie impegnata superiore a 5.000 mq o 50.000 mc di volume
5. f)	Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane (esclusi i laboratori artistici)		per superficie impegnata superiore a 3.000 mq o 30.000 mc di volume
6.	Industria chimica		
6. a)	Tattamento industriale di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici	con capacità superiore a 35.000 t anno di materie prime	tutti i progetti
6. b)	Produzione industriale di antiparassitari e di prodotti farmaceutici, di pitture e vernici, di elastomeri e perossidi	con capacità superiore a 35.000 t anno di materie prime	tutti i progetti
6. c)	Impianti di stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi ai sensi della legge 29 maggio 1974 n° 256 e s.m.	con capacità complessiva superiore a 40.000 mc	con capacità complessiva superiore a 700 mc di volume per i prodotti petroliferi e 300 mc di volume per tutti gli altri prodotti
7.	Industria dei prodotti alimentari		
7. a)	Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali (diverse dal latte)		con capacità di produzione di oltre 75 t/giorno di prodotto finito
7. b)	Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali		con capacità di produzione di oltre 300 t/giorno di prodotto finito
7. c)	Fabbricazione di prodotti lattiero-caseari		con capacità di produzione di oltre 140 t/giorno su base annua
7. d)	Industria della birra e del malto		con capacità di produzione superiore a 350.000 hl/anno
7. e)	Fabbricazione di dolci e sciroppi		per insediamenti oltre 35.000 mc di volume
7. f)	Impianti per la macellazione di animali; stabilimenti di squartamento		con capacità di produzione di carcasse superiore a 35 t/giorno
	Impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui animali		con capacità di trattamento di oltre 7 t/giorno
7. g)	Industrie per la produzione della fecola; molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per la zootecnia		per superficie impegnata superiore a 3.500 mq di o 35.000 mc di volume
7. h)	Stabilimenti per la produzione di farina di pesce e di olio di pesce		con capacità di lavorazione superiore a 35.000 q/anno di prodotto lavorato
7. i)	Zuccherifici		con capacità di produzione o raffinazione superiore a 7.000 t/giorno di barbabietole o altre materie prime

7. l)	Impianti industriali per la produzione di lieviti		tutti i progetti
8.	Industria dei tessili, del cuoio, del legno, della carta		
8. a)	Fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose	per capacità di produzione superiori a 100 t/giorno	
8. b)	Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessuti		per capacità di trattamento superiore a 7 t/giorno
8. c)	Impianti per la concia delle pelli e del pellame	per capacità di lavorazione superiori a 12 t/giorno di prodotto finito	tutti i progetti
8. d)	Impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa, e impianti destinati alla fabbricazione di carta e cartoni		per capacità di lavorazione superiore a 50 t/giorno
8. e)	Impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati		per capacità di lavorazione superiore a 50.000 t/anno di materie lavorate
9.	Industria della gomma		
9. a)	Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri		tutti i progetti
10.	Progetti di infrastrutture		
10. a)	Progetti di sviluppo di zone industriali o produttive		per superfici superiori a 28 ha
10. b)	Progetti di riassetto urbano, costruzione di centri commerciali e parcheggi:		
	I sviluppo di aree urbane nuove o in estensione		di superficie dell'area superiore a 28 ha
	II sviluppo urbano all'interno di aree urbane esistenti		di superficie dell'area superiore a 7 ha
	III interporti, parcheggi, ospedali, centri fieristici, mercati all'ingrosso, impianti sportivi		di superficie dell'area superiore a 2 ha o di volume edificato superiore a 40.000 mc
	IV grandi strutture di vendita al dettaglio, compresi i centri commerciali al dettaglio		con superficie di vendita superiore a 1.500 mq
10. c)	Linee ferroviarie a carattere regionale o locale, con esclusione dei raccordi agli impianti produttivi o ad altre strutture; piattaforme e terminali intermodali		tutti i progetti
10. d)	Costruzioni di aeroporti		tutti i progetti
10. e)	Costruzione di strade (anche di competenza della Provincia ai sensi dell'art. 19 bis del D.P.R. 22 marzo 1974, n° 381 come inserito dall'art. 8 del d. legisl. 11 novembre 1999 n° 463.):		
	I vie di rapida comunicazione (strade riservate alla circolazione automobilistica o tratti di esse, accessibili solo attraverso svincoli o intersezioni controllate e sulle quali sono vietati tra l'altro l'arresto e la sosta di autoveicoli)	tutti i progetti	
	II strade extraurbane a quattro o più corsie, raddrizzamento e/o allargamento di esistenti a due corsie per renderle a quattro o più corsie	con lunghezza superiore a 3,5 Km	con lunghezza fino a 3,5 Km
	III strade extraurbane secondarie		con lunghezza superiore a 1500 m
	IV strade di scorrimento in area urbana o potenziamento di esistenti, in area urbana, a quattro o più corsie		con lunghezza superiore a 1500 m
10. f)	Porti e impianti portuali, compresi i porti di pesca	porti turistici e da diporto quando lo specchio d'acqua è superiore a 10 ha o le aree esterne interessate superano i 5 ha, oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 m	porti lacuali e fluviali, impianti portuali e porti di pesca: tutti i progetti
10. g)	Costruzione di vie navigabili interne		tutti i progetti
10. h)	Opere di regolazione dei corsi dei fiumi e dei torrenti, canalizzazioni e interventi di bonifica ed altri simili destinati a incidere sul regime delle acque		tutti i progetti, con l'esclusione delle tipologie di opere come definite dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 11 novembre 1971, n° 39

10. i) Dighe e altri impianti destinati a trattenere, regolare le acque o ad accumularle in modo durevole	di altezza superiore ai 10 m ai sensi del D.P.R. 1363 del 1959 o con capacità di invaso superiore a 100.000 mc	con capacità di invaso superiore a 10.000 mc di volume
10. j) Sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane), funicolari o linee simili di tipo particolare, principalmente adibite al trasporto di passeggeri		tutti i progetti
10. k) Installazione di oleodotti e gasdotti escluse le reti di distribuzione		di lunghezza superiore a 20 Km
10. l) Installazione di acquedotti escluse le reti di distribuzione		di lunghezza superiore a 20 Km
10. m) Derivazioni di acque superficiali e opere connesse	con portata massima derivabile superiori a 1.000 l/s	con portata massima derivabile superiore a 200 l/s
10. n) Derivazioni di acque sotterranee e da sorgenti, ivi compresa l'estrazione e la ricarica artificiale di acque freatiche	con portata massima derivabile superiori a 100 l/s	con portata massima derivabile superiore a 50 l/s
10. o) Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi principali, non rientranti nella competenza nazionale o nelle altre tipologie del presente allegato		tutti i progetti
11. Altri progetti		
11. a) Piste permanenti per corse e prove di veicoli a motore		tutti i progetti
11. b) Impianti di smaltimento di rifiuti:		
I Impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi mediante operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all'allegato B lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)		con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno
II Impianti di smaltimento dei rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)	con capacità superiore a 200 t/giorno	con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno
III Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)		con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno
IV Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)	con capacità superiore a 150.000 m ³ di volume oppure con capacità superiore a 200 t/giorno	con capacità massima superiore a 30.000 m ³ oppure con capacità superiore a 40 t/giorno
V Discariche di rifiuti urbani non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)	con capacità complessiva superiore a 100.000 m ³	con capacità complessiva fino a 100.000 m ³
VI Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11, ed all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152	tutti i progetti	
VII Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152		tutti i progetti
VIII Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D9, D10 e D11, ed all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152	con capacità superiore a 100 t/giorno	
IX Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152		con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno

X	Discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006), ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 m ³	tutti i progetti	
XI	Impianti di smaltimento di rifiuti mediante operazioni di iniezione in profondità, lagunaggio, scarico di rifiuti solidi nell'ambiente idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino, deposito permanente (operazioni di cui all'allegato B, lettere D3, D4, D6, D7 e D12, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)	tutti i progetti	
11. c)	Impianti di depurazione delle acque reflue	con potenzialità superiori a 100.000 abitanti equivalenti	con potenzialità superiori a 10.000 abitanti equivalenti
11. d)	Depositi di fanghi, progetti non rientranti nelle altre tipologie		per quantitativi superiori a 50.000 mc di volume
11. e)	Immagazzinamento di rottami di ferro, comprese le carcasse di veicoli - ivi compresi centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili		per aree superiori a 1 ha
11. f)	Banchi di prova per motori, turbine e reattori		per aree superiori a 500 mq
11. g)	Impianti per la produzione di fibre minerali artificiali		per superficie impegnata superiore a 5.000 mq di o 50.000 mc di volume
11. h)	Fabbricazione, condizionamento, carico o messa in cartuccia di esplosivi; Impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive		con almeno 25.000 t anno di materie prime lavorate
12.	Turismo e svaghi		
12. a)	Piste da sci (2)		con lunghezza superiore a 2 Km o con superficie superiore a 5 ha
	Impianti di risalita, funivie bifuni e strutture connesse - escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 m (2) (3)		I) con portata oraria massima, richiesta ai fini della concessione, superiore a 1800 persone per i nuovi tracciati II) sostituzione sullo stesso tracciato di impianti, esistenti o autorizzati alla data di entrata in vigore del presente allegato, con impianti che superano la portata oraria, richiesta ai fini della concessione, di 2200 persone
12. b)	Campeggi e villaggi turistici, centri turistici residenziali ed esercizi alberghieri esclusi quelli ricadenti nei centri abitati:		
	campeggi e villaggi turistici		di superficie superiore a 3,5 ha
	centri turistico-residenziali ed esercizi alberghieri		con oltre 210 posti letto o volume edificato oltre 17.500 mc o con superficie occupata superiore a 14 ha
	nuovi rifugi alpini al di sopra dei 1600 metri, esclusi gli ampliamenti e le modifiche degli esistenti		tutti i progetti
12. c)	Parchi tematici		di superficie superiore a 5 ha
13.			
13. a)	Progetti di cui alla colonna 1 che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni		tutti i progetti

- (1) Nelle more dell'emanazione del decreto relativo alle procedure semplificate per il recupero di rifiuti pericolosi, è escluso dalle procedure di verifica e di V.I.A. il deposito preliminare (D15) con capacità complessiva fino a 50 mc.
- (2) La deliberazione della Giunta provinciale di cui all'art. 3 bis, comma 1, del presente regolamento definisce le opere accessorie, connesse con la tipologia progettuale, rilevanti ai fini della procedura di verifica e di V.I.A.
- (3) La procedura di verifica si applica alle modifiche o ampliamenti degli impianti realizzati secondo quanto previsto dalla colonna 2, tenuto conto delle indicazioni della deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'art. 3 bis,

comma 1, del presente regolamento. La stessa disciplina si applica anche con riferimento alle modifiche o ampliamenti di impianti esistenti o autorizzati alla data di entrata in vigore del presente allegato, qualora gli stessi presentino una portata oraria, determinata in concessione, superiore a 2200 persone.

Allegato B

Criteri di selezione di cui all'articolo 3, comma 6, e all'articolo 3 bis, comma 1, lettera a)

1. *Caratteristiche dei progetti*

Le caratteristiche dei progetti debbono essere considerate tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:

- a) dimensioni del progetto (superfici, volumi, potenzialità);
- b) cumulo con altri progetti;
- c) utilizzazione di risorse naturali;
- d) produzione di rifiuti;
- e) inquinamento e disturbi ambientali;
- f) rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate;
- g) impatto sul patrimonio naturale e storico, tenuto conto della destinazione delle zone che possono essere danneggiate (in particolare zone turistiche, urbane e agricole).

2. *Localizzazione dei progetti*

Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:

- a) utilizzazione attuale del territorio;
- b) ricchezza, qualità e capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona;
- c) capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:
 - 1) zone umide;
 - 2) zone montuose e forestali;
 - 3) aree naturali protette di cui all'articolo 2, comma 4;
 - 4) zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla legislazione comunitaria sono già stati superati;
 - 5) zone a forte densità demografica;
 - 6) zone di importanza storica, culturale o archeologica;
 - 7) aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle acque pubbliche;
 - 8) aree contigue ai parchi naturali e ai biotopi.

3. *Caratteristiche dell'impatto potenziale*

Gli effetti potenzialmente significativi dei progetti debbono essere considerati in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:

- a) portata dell'impatto (area geografica e densità della popolazione interessata);
- b) natura transfrontaliera dell'impatto;
- c) ordine di grandezza e complessità dell'impatto;
- d) probabilità dell'impatto;
- e) durata, frequenza e reversibilità dell'impatto.

Allegato C

Relazione per la richiesta di procedura di verifica di cui all'articolo 3

1. *Descrizione dell'ambiente nel quale viene proposto il progetto:*

- a) caratteristiche ambientali previste dall'art. 3, comma 2, lettere e) ed f), della legge pro-

vinciale;

- b) principali vincoli ambientali che interessano, in tutto o in parte, il progetto;
- c) valutazione della sensibilità ambientale del sito;
- d) descrizione delle aree sensibili e delle aree protette presenti in prossimità del sito ove si realizza il progetto, con indicazione delle eventuali interferenze che il progetto può avere su di esse.

2. *Dimensione del progetto:*

- a) tipologia;
- b) dimensioni (superfici, volumi, potenzialità);
- c) obiettivi del progetto (giustificazione dell'opera, con illustrazione di massima delle alternative considerate, fruitori dell'opera, bacino di utenza);
- d) inquadramento territoriale (localizzazione, destinazione d'uso delle aree limitrofe e vocazione territoriale).

3. *Utilizzazione delle risorse naturali:*

- a) fonti di approvvigionamento;
- b) disponibilità delle risorse da impiegare;
- c) approvvigionamento idrico;
- d) interazione ed eventuale modifica del drenaggio sia superficiale che sotterraneo delle acque.

4. *Produzione e smaltimento di rifiuti.*

5. *Inquinamento e disturbi ambientali:*

- a) generazione di conflitti nell'uso delle risorse con altri interventi limitrofi;
- b) valutazione quali-quantitativa degli inquinamenti indotti ed impatto non mitigabili;
- c) volumi di traffico indotti e capacità del sistema infrastrutturale.

6. *Analisi del rischio di incidenti.*

7. *Impatto sul patrimonio naturale e storico.*

Sulla base della tipologia dell'intervento proposto i vari punti possono essere trattati in modo più o meno approfondito, secondo la rilevanza dell'ambiente interessato, esplicitando anche l'eventuale inesistenza degli elementi richiesti.

NOTE

- (1) Articolo così modificato dall'art. 1 del d.p.g.p. 10 maggio 1995, n. 7-21/Leg e dagli articoli 1 e 17 del d.p.g.p. 13 marzo 2001, n. 5-56/Leg.
- (2) Articolo già modificato dall'art. 2 del d.p.g.p. 10 maggio 1995, n. 7-21/Leg, e così sostituito dall'art. 2 del d.p.g.p. 13 marzo 2001, n. 5-56/Leg.
- (3) Articolo così sostituito dall'art. 3 del d.p.g.p. 13 marzo 2001, n. 5-56/Leg.
- (4) Articolo aggiunto dall'art. 4 del d.p.g.p. 13 marzo 2001, n. 5-56/Leg. Per le deliberazioni previste dal comma 1 di quest'articolo vedi la deliberazione della Giunta provinciale 5 settembre 2003, n. 2178 (b.u. 23 settembre 2003, n. 38).
- (5) Articolo così sostituito dall'art. 3 del d.p.g.p. 10 maggio 1995, n. 7-21/Leg, e modificato dagli articoli 5 e 17 del d.p.g.p. 13 marzo 2001, n. 5-56/Leg.

- (6) Articolo così modificato dall'art. 4 del d.p.g.p. 10 maggio 1995, n. 7-21/Leg e dagli articoli 6 e 17 del d.p.g.p. 13 marzo 2001, n. 5-56/Leg.
- (7) Articolo così modificato dall'art. 5 del d.p.g.p. 10 maggio 1995, n. 7-21/Leg e dall'art. 7 del d.p.g.p. 13 marzo 2001, n. 5-56/Leg.
- (8) Articolo così modificato dall'art. 8 del d.p.g.p. 13 marzo 2001, n. 5-56/Leg.
- (9) Comma così modificato dall'art. 17 del d.p.g.p. 13 marzo 2001, n. 5-56/Leg.
- (10) Articolo così modificato dall'art. 6 del d.p.g.p. 10 maggio 1995, n. 7-21/Leg. e dall'art. 17 del d.p.g.p. 13 marzo 2001, n. 5-56/Leg. Vedi però l'art. 13 della l.p. 11 settembre 1995, n. 11.
- (11) Vedi la deliberazione della Giunta provinciale 18 febbraio 1994, n. 1551 (b.u. 29 marzo 1994, n. 13).
- (12) Articolo così modificato dall'art. 7 del d.p.g.p. 10 maggio 1995, n. 7-21/Leg e dagli articoli 9 e 17 del d.p.g.p. 13 marzo 2001, n. 5-56/Leg.
- (13) Articolo così modificato dall'art. 8 del d.p.g.p. 10 maggio 1995, n. 7-21/Leg e dall'art. 10 del d.p.g.p. 13 marzo 2001, n. 5-56/Leg.
- (14) Articolo aggiunto dall'art. 11 del d.p.g.p. 13 marzo 2001, n. 5-56/Leg.
- (15) Articolo così modificato dall'art. 9 del d.p.g.p. 10 maggio 1995, n. 7-21/Leg.e dagli articoli 12 e 17 del d.p.g.p. 13 marzo 2001, n. 5-56/Leg.
- (16) Articolo così modificato dagli articoli 13 e 17 del d.p.g.p. 13 marzo 2001, n. 5-56/Leg.
- (17) Articolo così modificato dall'art. 10 del d.p.g.p. 10 maggio 1995, n. 7-21/Leg e dagli articoli 14 e 17 del d.p.g.p. 13 marzo 2001, n. 5-56/Leg. Vedi però l'art. 13 della l.p. 11 settembre 1995, n. 11.
- (18) Articolo aggiunto dall'art. 15 del d.p.g.p. 13 marzo 2001, n. 5-56/Leg.
- (19) Articolo abrogato dall'art. 18 del d.p.g.p. 13 marzo 2001, n. 5-56/Leg.
- (20) Articolo abrogato dall'art. 11 del d.p.g.p. 10 maggio 1995, n. 7-21/Leg.
- (21) Quest'allegato e i successivi sostituiscono la tabella allegata alla l.p. 29 agosto 1988, n. 28, ai sensi dell'art. 22, comma 2 della legge stessa. Essi erano già stati sostituiti dall'allegato A (e connesso art. 12) del d.p.g.p. 10 maggio 1995, n. 7-21/Leg; in connessione ad essi andava visto, però, l'art. 6 della l.p. 14 aprile 1998, n. 5 e l'art. 31, comma 5 della l.p. 8 maggio 2000, n. 4. Gli allegati A, B, C (e connesso art. 16) del d.p.g.p. 13 marzo 2001, n. 5-56/Leg li hanno così sostituiti; il loro testo è riportato in questa sede, e non nella l.p. n. 28 del 1988, perché manca ora il comando sostitutivo del previgente art. 2 del presente regolamento, e perché gli allegati contengono rinvii interni a disposizioni del regolamento. L'allegato A, infine, è stato così modificato dalla deliberazione della Giunta provinciale 26 marzo 2010, n. 625.